



FAQ LINEE GUIDA III ELENCO

PRIN 2022 PRIN 2022 PNRR



Sommario

1. BANDO PRIN 2022	3
2. BANDO PRIN 2022 – INTEGRAZIONE FAQ n. 9 – I elenco	4
3. BANDO PRIN 2022 PNRR	5
4. BANDO PRIN 2022 E PRIN 2022 PNRR	8

1. BANDO PRIN 2022

N°	Quesito	Risposta
1	<p><i>Nella FAQ n. 12 – I elenco, si precisa che nel caso in cui la sub-unità sia un organismo di ricerca pubblico, ai fini della rendicontazione, è necessario trasmettere al MUR la documentazione relativa alla selezione dell'organismo di ricerca in base alla quale ha stipulato la relativa convenzione. Tale procedura vale anche nel caso in cui la sub-unità sia un ente di ricerca privato?</i></p>	<p>La procedura di selezione, da espletarsi ai sensi della normativa vigente e del Regolamento di Ateneo, prevista dalla FAQ n. 12 – I elenco, trova applicazione anche nel caso in cui la sub-unità sia un organismo di ricerca privato.</p>
2	<p><i>Nel caso in cui la sub-unità fosse stata inserita in domanda dal PI senza porre in essere alcuna procedura di selezione e, dunque, tale organismo di ricerca non potesse essere considerato come sub-unità, è possibile che tale organismo di ricerca sia oggetto – in fase di esecuzione del progetto – di un affidamento di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici da rendicontare nella voce D "Servizi di consulenza"?</i></p>	<p>Ai fini della selezione di un soggetto giuridico affidatario di attività progettuali, ricorre la necessità di esperire una specifica procedura ai sensi della normativa vigente applicabile in materia e dei regolamenti istituzionali, sia che tale soggetto rientri nella definizione di organismo di ricerca partner progettuale (sub-unità di ricerca all'interno dell'unità di ricerca del PI), sia di organismo di ricerca affidatario di un servizio di consulenza. In entrambi i casi il relativo costo potrà essere imputato nella voce "D – Servizi di consulenza" di cui all'allegato II al DD 104/22 e sulla base della documentazione indicata al par. 6.2.3 delle <i>Linee Guida prot.148 dell'8 febbraio 2024</i>. Alla luce di quanto sopra, dunque, l'individuazione di un soggetto giuridico affidatario di attività progettuali sia in fase di presentazione della domanda progettuale sia di affidamento in sede di esecuzione delle attività deve avvenire ai sensi della normativa vigente in materia.</p>

2. BANDO PRIN 2022 – INTEGRAZIONE FAQ n. 9 – I elenco

N°	Quesito	Risposta
1	<p><i>Per il personale a tempo indeterminato inserito in voce A.1, il cui costo non rientra tra quelli da assoggettare a contributo MUR, i timesheet sono necessari, come indicato nella FAQ n. 9 – I elenco, oppure, non essendo richiesti dalle Linee guida, è possibile non produrli?</i></p>	<p>Ad integrazione di quanto già indicato nella FAQ n. 9 – I elenco che prevede, per il personale a tempo indeterminato inserito in voce A.1, la produzione dei <i>timesheet</i> integrati al fine di verificare l'effettiva disponibilità temporale da dedicare al progetto, si fa presente che, qualora non sia possibile produrre tali <i>timesheet</i>, oltre alla documentazione richiesta dalle <i>Linee guida</i>, per il personale in organico dei Soggetti beneficiari rendicontato a “costi reali”, dovrà essere fornita una DSAN per ciascun mese di attività svolta ai fini progettuali – sottoscritta dal personale e dal Rappresentante Legale (o suo formale delegato), dalla quale risulti che l'impegno temporale esposto in sede di rendicontazione da ciascun partecipante è coerente con gli impegni complessivi eventualmente dedicati ad altri progetti.</p>

3. BANDO PRIN 2022 PNRR

N°	Quesito	Risposta
1	<p>Nella voce "F. altri costi" le linee guida specificano che «Altre tipologie di spesa, strettamente connesse all'esecuzione del progetto, potranno essere proposte e saranno oggetto di valutazione preventiva da parte del MUR, nel rispetto della normativa applicabile».</p> <p>Qual è la procedura per effettuare tale richiesta?</p>	<p>La procedura per la richiesta di altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del progetto e non espressamente previste dall'Allegato 3 al Bando PRIN 2022 PNRR e dalle <i>Linee guida</i>, sarà disponibile nell'apposita sezione della piattaforma CINECA dedicata ai progetti PRIN 2022 PNRR e sarà oggetto di valutazione preventiva da parte del MUR.</p>
2	<p>Nei progetti PRIN 2022 PNRR sarà necessario nominare i Responsabili Amministrativi per il caricamento della documentazione delle rendicontazioni?</p>	<p>Nelle <i>Linee Guida</i> non è prevista la nomina dei Responsabili Amministrativi per il caricamento della documentazione delle rendicontazioni. La piattaforma renderà disponibile una utenza riservata al personale amministrativo per supportare il responsabile di unità nel caricamento della documentazione giustificativa richiesta.</p>
3	<p>È possibile semplificare la procedura per la rendicontazione della voce A.1 in conformità con l'Avviso n. 104 del 2/2/2022 e con <i>Linee guida</i>, evitando la produzione dei <i>timesheet</i>?</p>	<p>Come indicato nell'Allegato 3 del bando PRIN 2022 PNRR e dalle <i>Linee Guida</i>, è indispensabile che le ore dedicate al progetto da ciascuna risorsa impegnata nel progetto siano comprovate per il tramite della compilazione di <i>timesheet</i> mensili, anche se a costo zero. Non è possibile, pertanto, adeguare la procedura per la rendicontazione della voce A.1 dei progetti PRIN 2022 PNRR a quella prevista per il PRIN 2022. Si ricorda, con l'occasione, che anche la procedura per la rendicontazione della voce A.1 del Bando PRIN 2022 prevede la produzione dei <i>timesheet</i>, come espressamente indicato nelle <i>Linee guida</i>.</p>
4	<p>Per i progetti PRIN 2022 PNRR, la formulazione delle <i>Linee Guida</i> non prevede più il riferimento alle quote ordinarie e fiscali di ammortamento che era previsto nell'All.3 - Criteri per la determinazione dei costi del Bando PRIN 2022 PNRR. Quale tempo di deprezzamento occorre considerare?</p>	<p>Come indicato nelle <i>Linee guida</i> al paragrafo 6.2.2. Costi degli strumenti delle attrezzature, nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi potranno essere interamente rendicontati al 100%, previa attestazione del responsabile di unità.</p> <p>Viceversa, qualora tali strumenti/attrezzature non siano utilizzati per tutto il loro ciclo di vita, o il cui utilizzo risulti necessario ma non esclusivo, per il progetto di ricerca, i relativi costi sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili; 2) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; 3) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

		<p>La relativa spesa può essere dunque riconosciuta limitatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> al periodo di operatività del progetto; alla quota d'uso effettivamente utilizzata sul progetto. <p>Il criterio di determinazione del costo ammissibile si basa sull'applicazione della seguente formula:</p> $C = [(F \times P \times Q) / 360] \times T$ <p>dove:</p> <p><i>C</i> = costo ammissibile <i>F</i> = è il costo di acquisto (ricavato dalla fattura) dell'immobilizzazione materiale o immateriale <i>Q</i> = è il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale indicato nel registro dei beni Ammortizzabili <i>P</i> = sono le giornate di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione per il progetto di ricerca (con valore massimo uguale alla differenza in giorni tra la data di fine progetto e la data di consegna dell'attrezzatura) <i>T</i> = è la percentuale di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione nell'ambito del Progetto (rispetto agli eventuali altri progetti).</p>
5	<p><i>Nel caso in cui nell'atto d'obbligo di un progetto PRIN 2022 PNRR si sia previsto il raggiungimento delle relative milestones in corrispondenza dell'ultimo quadrimestre di rendicontazione – e dunque soltanto alla conclusione delle attività progettuali –, è prevista la possibilità di derogare al limite del 10% del contributo ministeriale erogabile come saldo finale all'unità di ricerca?</i></p>	<p>La percentuale del 10%, di cui all'art. 8, comma 2 del bando, si riferisce al limite massimo di contributo erogabile in sede di rendicontazione finale e non al limite massimo di spese rendicontabili.</p>
6	<p><i>In caso di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio ai relatori invitati a eventi comunicativi presso la sede dell'unità di ricerca, l'agenzia di viaggi che fornisce i biglietti aerei/treni non emette fattura, ma un estratto conto. È possibile considerare l'estratto conto come "documento contabile avente valore probatorio equivalente alla fattura" ai sensi di quanto previsto a pag. 22 delle Linee Guida (paragrafo "effettività")?</i></p>	<p>Le spese sostenute per le missioni, in Italia e all'estero, effettuate in aderenza al vigente Regolamento Missioni dell'Ateneo/Ente/Istituzione, possono essere riconosciute esclusivamente al personale inserito nell'unità di ricerca del progetto finanziato alle condizioni previste dalle <i>Linee Guida</i> per la rendicontazione prot.148 del 08/02/2024 (cfr. par. 6.2.5.4). Ai fini del rimborso dell'importo erogato all'agenzia di viaggi sarà necessario trasmettere, oltre alla documentazione di viaggio rilasciata ai singoli partecipanti, quali a titolo non esaustivo biglietti di trasporto, ricevute fiscali di alberghi, ristoranti, ecc., anche la documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento all'agenzia che ha emesso i titoli di viaggio. Per il servizio prestato dall'agenzia nei confronti dell'Ateneo/Ente/Istituzione, l'estratto conto potrà essere considerato documento probatorio.</p>

7	<p><i>Nel caso di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio per missione, i costi sono ammissibili se il rimborso complessivo dei titoli di spesa è superiore a 500 euro + IVA? Oppure il limite dei 500,00 euro è riferito al singolo titolo di spesa che compone il rimborso complessivo?</i></p>	<p>Nel caso di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio per missione, il limite dei 500,00 euro IVA esclusa è riferito al singolo titolo di spesa che compone il rimborso complessivo.</p>
8	<p><i>Relativamente alla pubblicazione di articoli scientifici su rivista, qualora non risulti possibile riportare i loghi istituzionali, la spesa è considerata ammissibile?</i></p>	<p>L'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto e prevede al paragrafo 2 che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine degli stessi e ne assicurino la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Al riguardo, ciascun Soggetto Attuatore, in sede di accettazione del finanziamento, ha assunto l'obbligo, tra gli altri, di rispettare le prescrizioni regolamentari in materia di informazione e pubblicità sancite dal sopra menzionato Regolamento, il cui mancato adempimento potrebbe essere causa di attivazione delle procedure sanzionatorie previste dall'Avviso di riferimento.</p> <p>Ciò premesso, si rimanda ai singoli casi per le valutazioni di merito circa l'accertata impossibilità di assolvere ai richiamati adempimenti in materia di informazione e pubblicità e la conseguente ammissibilità delle relative spese.</p>
9	<p><i>Per i progetti PRIN PNRR, si deve predisporre la dichiarazione del titolare effettivo, come da allegati 8-9 delle linee guida, anche se il fornitore è straniero? In caso affermativo, esiste un allegato in lingua inglese?</i></p>	<p>L'identificazione del titolare effettivo costituisce specifico obbligo del Soggetto Attuatore/Beneficiario, che, in fase di procedura di affidamento, deve acquisire l'autodichiarazione sul titolare effettivo dall'aggiudicatario/contraente per il successivo inoltro al Ministero. Tale autodichiarazione deve essere resa secondo i <i>format</i> allegati all'Appendice Tematica sulla Rilevazione delle Titolarità effettive ex art. 22 comma 2 lett. d) Reg. UE 2021/241 alla Circolare MEF – RGS n. 27 del 15 settembre 2023 (<i>All. 9 e 10 alle Linee Guida prot.148 del 8 febbraio 2024</i>), in attuazione degli obblighi derivanti dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, paragrafo 2, lettera d) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e dell'articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Non è previsto un <i>format</i> in lingua inglese.</p>

4. BANDO PRIN 2022 E PRIN 2022 PNRR

N°	Quesito	Risposta
1	<i>Quanto lunghi e dettagliati devono essere i report scientifici da predisporre quadrimestralmente?</i>	Si lascia al PI la facoltà di decidere le modalità di compilazione dei report scientifici
2	<i>La valutazione del Comitato di Ateneo sulla relazione scientifica va allegata alla relazione stessa per l'invio al Ministero?</i>	La valutazione del Comitato Scientifico di Ateneo dovrà essere allegata alla relazione scientifica (Allegato 1 alle Linee Guida prot. 148 del 08/02/2024), secondo lo schema che verrà fornito dal Ministero e reso disponibile in piattaforma.
3	<i>A un docente che ha collaborato all'attività di ricerca ma per il quale non risulta indicato alcun impegno temporale sul progetto, è possibile riconoscere costi sul progetto (es. missioni, partecipazione a convegni, pubblicazioni)?</i>	Non è possibile rendicontare alcuna spesa relativa a personale per il quale non risulta indicato alcun impegno temporale nell'apposita scheda partecipanti (costo zero) o sul progetto (voce A). Si ricorda che per essere ammissibili, le spese di missione, partecipazione a convegni e pubblicazioni, devono essere riferite a partecipanti all'unità di ricerca, inseriti con un impegno temporale nell'apposita scheda partecipanti, anche a costo zero.
4	<i>Qualora venga reclutato sul progetto PRIN un assegnista di ricerca straniero, è obbligo di legge rimborsare il costo dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il cui costo è attualmente di circa 2.000 euro. Questa spesa è ammissibile?</i>	La spesa obbligatoria relativa all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per un assegnista di ricerca straniero reclutato sul progetto è ammissibile e imputabile alla voce relativa al personale appositamente reclutato per il progetto.
5	<i>Relativamente all'ammissibilità della spesa per la partecipazione di un ricercatore CNR a un convegno organizzato da un Istituto CNR presso altra sede, cosa si intende con la dicitura "organizzati da terzi" presente al paragrafo 6.2.5.4 delle Linee guida?</i>	Il paragrafo 6.2.5.4 delle <i>Linee Guida prot.148 dell'8 febbraio 2024</i> afferisce alle modalità di rendicontazione della documentazione amministrativo-contabile relativa alla partecipazione del personale dell'unità di ricerca che sostiene la spesa a eventi (convegni, congressi, workshop, ecc.) "organizzati da soggetti terzi". Viceversa, eventi organizzati dall'unità di ricerca che rendicontra le relative spese sono riconducibili alle "attività di comunicazione e disseminazione" di cui al paragrafo 6.2.5.2 delle suddette Linee Guida. Ciò premesso, i suddetti costi (ad esempio spese di viaggio, soggiorno, iscrizione a convegni, ecc.) possono essere riconosciuti esclusivamente al personale inserito nell'unità di ricerca del progetto finanziato, solo se preventivamente autorizzato con lettera d'incarico, in cui deve essere identificato il soggetto che si reca in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attività previste nel progetto.

6	<p><i>Sono ammissibili le spese di pubblicazione che presentino autori che non siano inseriti tra i partecipanti dei progetti finanziati?</i></p>	<p>Sono ammissibili le spese per pubblicazione di libri e/o di articoli su riviste scientifiche sulle tematiche della ricerca o dei risultati finali della stessa, i cui autori risultino effettivamente partecipanti al gruppo di ricerca, come risultante dall'apposita scheda partecipanti. Fa eccezione la pubblicazione degli Atti del Convegno organizzato dal Soggetto beneficiario, che potranno accogliere anche autori diversi dai partecipanti al gruppo di ricerca.</p>
7	<p><i>Al paragrafo 6.2.1.1, "Documenti nel caso di personale rendicontato a costi standard" le Linee guida fanno riferimento alla "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante dell'Ateneo/Ente/ Istituzione sede dell'unità di ricerca riportante per ciascuna risorsa rendicontata: - il livello (come da CCNL di appartenenza); - il numero massimo di ore lavorative previsto dal CCNL di appartenenza". È necessario predisporre la dichiarazione anche per il personale universitario, che non ha un contratto CCNL?</i></p>	<p>Si conferma la necessità di predisporre la DSAN di cui al paragrafo 6.2.1.1 anche per il personale universitario, che dovrà indicare la qualifica di appartenenza anziché il livello e, per quanto riguarda il numero massimo di ore lavorative, dovrà indicare il monte ore annuo fissato dalla vigente normativa nazionale, pari a 1.500 ore annue, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Legge Gelmini. Si rappresenta che la rendicontazione del personale a costi standard è consentita solo in relazione agli interventi finanziati nell'ambito del DD 1409/2022.</p>
8	<p><i>Alcuni responsabili di unità vorrebbero stipulare con enti e/o organismi di ricerca (es. Policlinico o Fondazioni), accordi di collaborazioni a titolo gratuito per lo svolgimento di analisi e/o altre attività di ricerca, fornendo a tali soggetti terzi soltanto i materiali necessari alla realizzazione delle attività di ricerca oggetto dell'accordo. Il materiale verrebbe acquistato dall'unità operativa e poi messo a disposizione dei citati enti. È possibile?</i></p>	<p>I responsabili di unità possono stipulare accordi di collaborazioni a titolo gratuito, ai sensi del codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) e della L. 241/90 e ogni altra normativa vigente applicabile in materia, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto approvato. Laddove tale accordo preveda l'assegnazione all'affidatario di materiale utile allo svolgimento delle attività di ricerca, sarà possibile rendicontarne i costi a condizione che la relativa documentazione amministrativo-contabile sia intestata alla sede operativa dell'unità di ricerca.</p>
9	<p><i>I bandi PRIN 2022 e 2022 PNRR stabiliscono che ogni professore/ricercatore, tecnologo degli EPR o docente AFAM può figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unità, partecipante), in una sola proposta del bando di riferimento. È possibile, successivamente alla presentazione della domanda, rinunciare alla partecipazione a un progetto per essere inseriti in un altro progetto dello stesso bando.</i></p>	<p>Ogni professore/ricercatore, tecnologo degli EPR o docente AFAM può figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unità, partecipante), in una sola proposta del bando di riferimento. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, il componente intendesse rinunciare alla partecipazione al progetto cui ha dato la propria adesione, non potrà essere inserito in un altro progetto dello stesso bando.</p>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

10	<p>Con riferimento all'indicatore RRFCI 08 "Numero di ricercatori che utilizzano direttamente, nella loro linea di attività, la struttura di ricerca pubblica o privata o le attrezzature per le quali viene concesso il sostegno mediante misure nell'ambito della struttura", la cui valorizzazione è necessaria per la predisposizione della relazione tecnico- scientifica quadrimestrale, il numero di ricercatori è riferito al singolo progetto finanziato oppure all'Ateneo?</p>	<p>Con riferimento all'indicatore RRFCI 08, come definito dalla circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022, la cui valorizzazione è necessaria per la predisposizione della relazione tecnico- scientifica quadrimestrale, il numero di ricercatori è riferito alla singola unità di ricerca (singolo CUP).</p>
11	<p>Con riferimento all'indicatore RRFCI 08, come si deve calcolare il FTE (Full-Time Equivalent)?</p>	<p>L'indicatore RRFCI 8 esprime i ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno. La Circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022 prevede testualmente che gli "indicatori dovranno essere valorizzati a livello di singolo CUP".</p> <p>L'Appendice allegata alla detta Circolare, nella scheda metodologica ad esso dedicata ed opportunamente emendata con "errata corrige", specifica che, ai fini del computo, "Sono considerati i singoli ricercatori (convertiti in equivalenti a tempo pieno) che beneficiano della struttura nuova/ammodernata o delle attrezzature di ricerca".</p> <p>Occorre fare riferimento alla ridetta Appendice per quanto riguarda la metodologia di calcolo, il momento della misurazione e della trasmissione dei dati rilevati, la baseline e l'accumulazione.</p> <p>Il "Manuale OCSE Frascati 2015", cui la scheda RRFCI 08 dell'Appendice fa riferimento ai fini della conversione dei ricercatori in equivalenti a tempo pieno, contiene tutte le indicazioni necessarie per operare tale conversione, che impongono di tenere conto, tra l'altro, del tipo di rapporto che il ricercatore ha con la struttura, se sia interno o esterno ad essa, del tempo che dedica alla ricerca, del fatto che la sua attività sia o meno remunerata, dati tutti che sono nella piena conoscenza/conoscibilità del soggetto attuatore.</p>
12	<p>Alcune check list allegate alle Linee guida prot. n. 148 del 8/2/24, non risultano aggiornate al nuovo Codice degli appalti. Sarà pubblicato un aggiornamento?</p>	<p>L'Allegato 7 alle Linee Guida prot. 148 dell'8 febbraio 2024 riporta la "Checklist per la verifica delle procedure di appalto" aggiornata al nuovo codice degli appalti pubblici (D.lgs. 36/2023).</p>

13	<p><i>Le linee guida di rendicontazione richiedono, all'interno delle check list, una serie di documenti che non possono essere forniti dalle società straniere, le cui attività specifiche non sono fornite da aziende italiane. In questi casi è possibile compilare la check list indicando N.A. in tutte quelle casistiche in cui non è stato possibile raccogliere la documentazione di qualificazione del fornitore prevista dalla legislazione italiana?</i></p>	<p>I <i>format</i> di Check-List relative alle procedure di gara, allegate alle <i>Linee guida</i> per la rendicontazione dedicate alla specifica misura, sono stati predisposti affinché il Soggetto interessato, ripercorrendo i vari punti di controllo, possa predisporre tutti gli atti ritenuti essenziali ai fini della successiva valutazione del Ministero circa la correttezza e la regolarità della procedura esperita.</p> <p>Le sopra richiamate Check-List prevedono punti di controllo che rimandano alla specifica normativa dei contratti pubblici, a cui è possibile eventualmente rispondere N.A., fornendo nel campo note dettagliate motivazioni, giustificate se del caso da fonti normative, sulla base delle quali è stata riscontrata la non applicabilità del punto di controllo. A titolo esemplificativo e non esaustivo nella fattispecie delle certificazioni che deve rilasciare l'operatore economico riconducibile agli artt. 94 e ss. del d.lgs. 36/2023, per procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000 il medesimo codice consente agli operatori economici il rilascio di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.</p>
14	<p><i>Qualora in fase di ordine di un bene il fornitore non sia in grado di produrre uno dei documenti previsti dalla normativa del PNRR ma dichiararsi di aver messo in atto l'apposita procedura di richiesta, il beneficiario del finanziamento, sulla base della dichiarazione fornita, può procedere ugualmente all'affidamento della procedura di acquisto, riservandosi di integrare la documentazione mancante in un secondo tempo quando il fornitore ne verrà in possesso?</i></p>	<p>In relazione alle procedure di acquisizione di beni e/o servizi la documentazione da acquisire è prevista dalla normativa di riferimento applicabile, la quale ne disciplina altresì tempi e modalità di acquisizione. Laddove sia previsto che la documentazione debba essere fornita in fase di presentazione dell'offerta e non siano contemplate deroghe, non potrà farsi luogo ad integrazioni successive.</p>
15	<p><i>Alla domanda n. 15 dell'Allegato n. 6 delle Linee guida "Checklist per la verifica procedure di selezione del personale a valere sul PNRR", viene chiesto se la documentazione connessa alla selezione sia stata pubblicata sul portale del reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Per i progetti PNRR l'obbligo di pubblicazione sul portale https://www.inpa.gov.it/ è previsto anche per gli incarichi di lavoro autonomo?</i></p>	<p>L'obbligo di pubblicazione sul "<i>Portale unico del reclutamento</i>" discende dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022), di complemento alla disciplina normativa contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021), con specifico riferimento al reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>Il punto 15 Sez. C della Checklist All. 6 fa esplicito rimando a tale obbligo di legge in relazione al reclutamento del personale esterno.</p>